

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LE
UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE,
EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006.

L'anno 2005 il giorno 13 del mese di giugno, in Roma, presso il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,

TRA

la delegazione di parte pubblica costituita con D.M. n. 82 del 1/12/2004

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.N.A.L.S.
C.O.N.F.S.A.L. firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

il presente contratto sostituisce il C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 25/6/2004.

Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt.43 e 44 della legge n. 270/82.
2. Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2005/2006 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l'altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l'attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest'ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l'anno scolastico 2005/2006.
4. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell'art. 3 del presente contratto, la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e le modalità per la determinazione delle disponibilità.
5. Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
6. La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata secondo le tabelle allegate al C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 14 gennaio 2005 per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio. Le tabelle (All. 1) vengono riportate unite al presente contratto con le seguenti precisazioni.
 - nei titoli di servizio, va valutato anche l'anno scolastico in corso;
 - per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
 - l'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le utilizzazioni;
 - ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo, il punteggio di cui alle lettere A, A1, B e B2 della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi (All. 1 – parte I – Anzianità di servizio) è riconosciuto anche al personale proveniente dagli Enti Locali, che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali;
 - sia ai fini delle utilizzazioni che delle assegnazioni provvisorie in caso di parità di precedenza e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica;
 - la valutazione dei titoli delle assegnazioni provvisorie è stabilita dal presente contratto (ALLEGATO 2).

7. Al fine di assicurare omogeneità degli adempimenti su tutto il territorio nazionale il termine entro il quale devono essere presentate le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria è fissato, per tutto il personale docente ed educativo alla data 2/7/2005, per il personale A.T.A. alla data del 9/7/2005. Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità relative all'a.s. 2005/2006 verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, prevedendo 5 giorni successivi alla data di comunicazione della rettifica stessa.

TITOLO I PERSONALE DOCENTE

Art. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell'art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s. 2005/2006 sono:
 - a) i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità;
 - b) i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni vicini nel rispetto delle relative tabelle e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità;
 - c) i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art.5 del C.C.N.I. del 14/1/2005 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. In questa categoria sono compresi i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dal comma 5 dell'art. 35 della L. 27/12/2002 n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.
 - d) i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva, nonché i docenti già impegnati nelle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali che siano cessati nel quinquennio da tale attività;
 - e) i docenti titolari D.O.P. nell'anno scolastico 2004/2005 trasferiti d'ufficio su sede nell'anno scolastico 2005/2006;
 - f) i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
 - g) i docenti con contratto a tempo indeterminato senza sede con decorrenza giuridica 2005/2006;
 - h) i docenti senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);
 - i) i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
 - j) i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno

titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell'esubero. In tale categoria rientrano anche i docenti di educazione musicale che chiedono di essere utilizzati su posti di strumento musicale qualora vi sia esubero a livello provinciale; questi ultimi possono chiedere di essere utilizzati nella predetta classe di concorso solo se inseriti nella relativa graduatoria permanente; le utilizzazioni sono disposte fatti salvi gli accantonamenti per gli aspiranti non di ruolo inseriti nella prima fascia della predetta graduatoria che precedono il richiedente;

- k) i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso ordine di scuola. I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell'ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
 - l) i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
 - m) i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n.270/82.
 - n) gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della L.124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;
2. I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 3 del C.C.N.I. del 14/1/2005.
3. Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
- a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
 - b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
 - c) insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.
4. Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
5. Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee. Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

6. Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall'amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d'ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d'ufficio, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
7. Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio che consenta l'accesso ad altra classe di concorso ovvero in altra area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell'area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
8. Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.
9. Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l'introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria, secondaria di I° grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
 - a) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
 - b) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
 - c) per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
10. Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell'art.8 della legge n.124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde dall'esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero assegnati a domanda per un anno in altro istituto per il medesimo insegnamento già attivato dall'ente locale.⁽¹⁾ Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 7 e 8, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 9.
11. I docenti già impegnati nelle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali che siano cessati nel quinquennio da tale attività, compresi nei destinatari delle utilizzazioni alla lett. d), comma 1, possono essere utilizzati, a domanda, in altro ordine di scuola, per il quale siano in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento, dopo l'espletamento di tutte le utilizzazioni riguardanti tale ordine di scuola.

⁽¹⁾ Sarà cura del C.S.A. competente di valutare l'equivalenza dell'insegnamento sulla base delle esigenze rilevate dal dirigente scolastico.

Art. 3 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità

1. Con riguardo al personale docente, gli accordi stipulati a livello regionale con le OO.SS. determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità. In detto quadro, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi e quelli in deroga al rapporto 1/138, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, nonché le quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni. Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali a qualsiasi titolo autorizzate e le ore comunque residue che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall'ordinamento.
2. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
3. La contrattazione decentrata a livello regionale definisce i criteri e le modalità di utilizzo del personale nelle iniziative progettuali già in atto la cui prosecuzione sia di riconosciuta rilevanza educativa e sociale.
4. La contrattazione decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art.5, in relazione alle specifiche situazioni locali, con l'obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all'educazione degli adulti.
5. Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

Art. 4- Assegnazione del personale nel circolo e nell'istituto

1. Nella scuola dell'infanzia e primaria, le modalità di assegnazione ai plessi e alle scuole, nell'ambito dell'organico funzionale, debbono essere regolate dal contratto d'Istituto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico. L'assegnazione a domanda ai plessi e alle scuole nell'ambito dell'organico funzionale del personale già titolare precede quella del personale neo trasferito e, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I. Nel caso in cui il contratto d'Istituto non venga definito, il Dirigente scolastico del

circolo o istituto comprensivo si atterrà ai criteri dell'art. 25 del C.C.D.N. del 18.1.2001, richiamato nelle premesse del C.C.D.N. del 21.12.2001.⁽¹⁾

2. La sostituzione dei docenti di scuola primaria assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell'ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell'orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell'orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto.
3. Nella scuola secondaria, qualora l'istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle stesse devono essere regolate dal contratto di istituto tenendo conto di quanto definito al precedente comma 1.
4. Relativamente ai posti di arte applicata negli istituti d'arte il contratto di istituto terrà, altresì, conto delle disposizioni di cui al D.M. n. 334 del 24.11.1994 e l'art. 4 punto 9 dell'O.M. n. 332 del 9.7.1996..

Art. 5 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Le utilizzazioni sono effettuate - sulla base delle preferenze espresse dagli interessati con l'indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo la sequenza operativa di cui al successivo art.9 e nel rispetto delle precedenza di cui all'art.8. In assenza dell'espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.
2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente D.O.P. sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:
 - a) docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;
 - b) docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;Tali graduatorie andranno formulate secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegati al presente contratto.
3. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione a sedi che si renderanno disponibili successivamente.
4. Nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda, cui seguiranno le proroghe d'ufficio

⁽¹⁾ Si riporta l'articolo: Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio docenti, assegna gli insegnanti di scuola **primaria e dell'infanzia** ai plessi, alle scuole ed alle attività assicurando il rispetto della continuità didattica, in coerenza con quanto previsto sulla stessa dalla progettazione didattico-organizzativa, elaborata dal collegio docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra scuola, formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione ai plessi, alle scuole ed alle attività del circolo, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale di circolo; tali assegnazioni avvengono sulla base dei criteri sopra descritti. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni allegata al C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente. Sulle predette operazioni sono attuate le relazioni sindacali previste dall'art. 6 del C.C.N.L..

dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda.

5. Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.
6. I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili.
7. Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedono le disponibilità accertate - si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo alle scuole che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore hanno avuto una maggiore contrazione di posti, all'esistenza di cattedre con orario eccedente quello contrattualmente previsto e alla copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi. I docenti posti a disposizione sono utilizzabili, sulla base di modalità e criteri definiti in sede di contrattazione regionale, fino alla concorrenza dell'orario d'obbligo settimanale entro il limite di 3 scuole ed avendo riguardo alla loro raggiungibilità.
8. I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 268, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, rispetto alla nuova dotazione della scuola, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 del presente contratto, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l'impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l'utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.

L'impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, sia con contratto a tempo indeterminato, sia aspiranti a supplenze. Analogamente l'impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall'individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

L'operazione si colloca nella fase prevista ai punti 13 bis e 28 bis dell'allegato 3 – sequenza operativa- .

Il docente soprannumerario è individuato sulla base della tabella di cui all'allegato 1 del presente contratto.

Art. 6 - Assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado

1. Il personale docente titolare nella scuola secondaria di I grado che, in attuazione della normativa vigente, consegua una riduzione dell'orario obbligatorio d'insegnamento nelle

classi prime e seconde, completerà il proprio servizio con ore appartenenti alla propria classe di concorso comunque disponibili nella scuola .

2. Le eventuali disponibilità orarie residue, dopo la predetta operazione, saranno tempestivamente comunicate dalle istituzioni scolastiche al competente CSA e andranno a confluire nel quadro delle disponibilità previste dal precedente articolo 3, commi 1 e 5, utilizzabili per tutte le operazioni di cui al presente contratto.
3. Successivamente al conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, il personale docente di cui al precedente 1° comma, che non abbia potuto completare l'orario d'obbligo nel senso ivi indicato, potrà completare, a domanda, il suddetto orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire. Ove non ricorra la predetta ipotesi, si procederà all'utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell'orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
4. Le ore ulteriormente disponibili, dopo la precedente fase, potranno essere assegnate come ore aggiuntive d'insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo e fino ad un massimo di 24 ore settimanali di servizio. In tal caso le ore disponibili andranno prioritariamente attribuite al personale in servizio nella stessa classe di concorso, successivamente, al personale di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione e, infine, dopo aver constatato l'assenza di personale fornito della prescritta abilitazione inserito nella I o II fascia delle graduatorie di istituto, al personale in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento da attribuire.

Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall'art. 3 del C.C.N.I. del 14/1/2005, fermo restando che l'assegnazione provvisoria nell'ambito dello stesso grado precede quella dei titolari tra gradi diversi, per i seguenti motivi, nell'ordine:
 - ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
 - ricongiungimento, in assenza del coniuge o convivente, ai figli minori, o maggiorenni inabili o handicappati, ai genitori e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;
 - gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico assunto a tempo indeterminato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
3. In base a quanto disposto nell'art.2 comma 2 del C.C.N.I. del 14/1/2005, può partecipare all'assegnazione provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l'a.s. 2005/2006, possono chiedere l'assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati assunti nell'anno scolastico 2004/2005.

4. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolga attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda.
6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall'art. 9 del C.C.N.I. del 14/1/2005 e dall'art. 4 dell'O.M. n. 6 del 19.1.2005.
7. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità, salvo diversa determinazione assunta in sede di contrattazione regionale per le grandi aree metropolitane.
8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra.
9. In sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.

Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art.9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 14/1/2005.
 - I. HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
 - a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
 - b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
 - II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
 - c) Personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda nell'anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente analogamente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità; nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto.
 - III. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
 - d) Personale docente portatore di handicap di cui all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai

due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

- e) Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
- f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV. ASSISTENZA

- g) Personale docente destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della citata legge n.104/92:
 - coniuge e genitore, anche adottivo o a coloro che esercitano legale tutela, di portatore di handicap in situazione di gravità.
 - unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all'estero o comunque a distanze che non consentono l'effettiva e continuativa assistenza.);
- h) Personale docente:
 - parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità.

che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del C.C.N.I. del 14/1/2005 e dall'art. 4 dell'O.M. n. 6 del 19/1/2005; in particolare i punti a), b) e d) dell'art.9, con esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività dell'assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3;

- i) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri;

V. PERSONALE CESSATO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO A NORMA DELL'ART. 35 COMMA 5 DELLA LEGGE 27/12/2002, n.289

- j) i docenti dichiarati idonei all'insegnamento a seguito della procedura prevista dall'art. 35, comma 5, della legge 27/12/2002, n. 289 che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda.

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

- k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art.2, commi 197 e 198, della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87 , dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L.402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

- l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3..

Art. 9 - Sequenza operativa

1. Le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni. Ciò al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione e quindi effettuando preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, le utilizzazioni vengono effettuate privilegiando le operazioni che liberino posti per le fasi successive.
2. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curricolare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente

contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge n. 426/88 e dalla legge n.104/92.
4. Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportata nell'allegato 3.

Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l'a.s. 2005/2006.

TITOLO II PERSONALE EDUCATIVO

Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie

1. Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente. In particolare in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. L'individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate in base all'articolo 4 ter della Legge n. 333/ 2001.
2. Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82.
3. Il personale educativo trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l'utilizzazione nell'istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

TITOLO III

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni

1. Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici e la costituzione di posti part-time, come definito nell'art. 3 del presente contratto, i destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s.2005/2006 sono:
 - a) il personale A.T.A. in soprannumero sull'organico di titolarità;
 - b) il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d'ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell'istituzione scolastica o, in subordine, nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nei comuni vicini nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità;
 - c) il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove - ai sensi dell'art.48 - , comma 16, punto A del CCNI del 14/1/2005 detto personale è riassegnato d'ufficio per l'anno scolastico successivo;
 - d) il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell'art.5 del C.C.N.I. 14/1/2005 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
 - e) il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell'art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002,n.289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall'anno scolastico 2003/2004;
 - f) il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolge mansioni di altro profilo comunque coerente, e che, a norma dell'art. 35 comma 6 della legge 27/12/2002 n.289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall'anno scolastico 2003/2004;
 - g) il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che, a norma dell'art.35 comma 6 della legge 27/12/2002, n.289, è cessato dal collocamento fuori ruolo dall'anno scolastico 2003/2004; qualora non soddisfatto della sede assegnata, abbia chiesto di partecipare ai movimenti e non abbia ottenuto alcuna delle sedi richieste con la domanda di trasferimento;
 - g1) Il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che chiede di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo personale inidoneo. In caso di concorrenza l'utilizzazione è limitata a non più di una entità in ingresso per scuola.
 - h) il personale A.T.A. incaricato a tempo indeterminato ancora senza sede definitiva;
 - i) il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art.10, comma 9 del C.C.N.L. del 24/07/2003;
 - j) il personale A.T.A. senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);

- k) il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
 - l) il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
 - m) i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art.21 della legge n.463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
 - n) i responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
 - o) il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
2. In conformità alle finalità indicate dall'art.1 comma 2 del presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato anche d'ufficio in profilo o aree diverse da quelle di appartenenza, ma comunque nell'ambito della stessa qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale posseduto richiesto per l'accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.
 3. Il personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - sarà utilizzato anche d'ufficio su eventuali disponibilità relative ad altro profilo od altra area della stessa qualifica. A tal fine il personale di cui al presente comma parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel presente accordo.
 4. Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d'ufficio.
 5. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi, cessato dal collocamento fuori ruolo, a norma dell'art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002 n.289, e quello riconosciuto comunque inidoneo, sarà utilizzato su posto vacante o disponibile di altro profilo.
 6. Il personale A.T.A. inidoneo, cessato dal collocamento fuori ruolo a norma dell'art. 35, comma 6, della legge 27/12/2002, n.289 nonché quello dichiarato inidoneo successivamente, è utilizzato, secondo quanto indicato dalla certificazione medica e dal relativo nuovo contratto individuale, sulla base dei criteri stabiliti dal contratto di istituto.

Art. 11 bis - Criteri di utilizzazione del personale A.T.A. a tempo indeterminato sui posti di D.S.G.A.

1. Con criteri, modalità e termini stabiliti dalla contrattazione regionale, nei casi eccezionali in cui non sia stato possibile provvedere alla sostituzione del D.S.G.A. secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 55 del CCNL 24.07.03, i C.S.A. possono procedere alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico anche mediante provvedimento di utilizzazione di personale ATA appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra scuola.
2. Nella predisposizione dei criteri dovrà essere adeguatamente valorizzata l'esperienza comunque già acquisita a qualsiasi titolo nel profilo di DSGA.

3. L'utilizzazione dovrà essere comunque disposta prioritariamente nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla Tabella D allegata al CCNL. A tal fine i C.S.A. predisporranno i conseguenti provvedimenti nei confronti di coloro che hanno dato la propria disponibilità con esclusione di chi ha rifiutato analogo incarico conferito ai sensi dell'art. 47 del CCNL nella propria scuola.
4. Ai soli fini della scelta della sede, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'anno scolastico 2003/04, dovrà precedere le nuove utilizzazioni. Contestualmente il C.S.A. provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell'assistente amministrativo utilizzato sul posto di DSGA con personale supplente. All'uopo si richiamano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. n. 430 del 13/12/2000.

Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A.

1. Con riguardo al personale A.T.A., possibilmente nell'ambito degli stessi accordi di cui al precedente articolo 3, stipulati a livello regionale con le OO.SS., si determinano i criteri di definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità provinciali su cui effettuare le operazioni di utilizzazione in corrispondenza delle esigenze complessive scaturite dalle situazioni socioeconomiche, culturali e di disagio presenti nelle circoscrizioni territoriali. In detto quadro deve essere assicurata, in via primaria, la copertura di tutti i posti disponibili in organico, accertati in base alle disposizioni in vigore, i posti di titolarità dei direttori dei servizi generali ed amministrativi idonei e quelli del personale idoneo al proprio profilo utilizzato in profilo coerente, nonché tutti i posti disponibili per mancanza del personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa, nonché quelli che si rendano disponibili per mobilità intercompartimentale, nonché quelli disponibili per concessione di part-time. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche sulle eventuali disponibilità sopraggiunte e sulle motivazioni delle stesse
2. Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il quadro complessivo dovrà ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche ed educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell'autonomia ed alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:
 - a) esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola, nell'ambito dei piani dell'offerta formativa;
 - b) utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;
 - c) saranno inoltre considerate le esigenze di supporto alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R. 10/10/1996, n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla Consulta provinciale degli studenti di cui all'art.5, comma 1 e comma 2, lettera c), del citato D.P.R. n.156/99;
 - d) utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di supporto all'autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
 - e) utilizzazione di personale soprannumerario presso i centri territoriali;
 - f) esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici scolastici provinciali e regionali ai sensi dell'art.31, comma 6 bis, del decreto legislativo 3.2.1993,n.29 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo

accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d'intesa con gli stessi Enti.

3. I responsabili amministrativi di cui all'art.11, comma 1, lettera m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 ad esclusione del criterio definito al comma 1, lettera a) del citato art.13, concernente le sostituzioni nelle Istituzioni scolastiche. Sono utilizzati inoltre a domanda su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle scuole.
4. I responsabili amministrativi di cui all'art.11, comma 1, lettera n) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente contratto e, a domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale personale sarà comunque utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi dei cui all'art.11, comma 1 lettera a) del presente contratto.

Art. 13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

1. Qualora le unità di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate in base ai criteri di cui al precedente art.12 comma 1, al fine del miglior impiego di tale personale soprannumerario secondo le finalità individuate all'art.12 comma 2, la contrattazione decentrata regionale definirà il seguente quadro nell'ambito del quale ricomprendere una o più delle seguenti disponibilità connesse ad esigenze di supporto a specifiche attività, avuto particolarmente riguardo alle competenze delineate dal profilo in argomento nell'ambito organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome:
 - a) utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
 - b) utilizzazione presso i centri territoriali per l'educazione degli adulti;
 - c) utilizzazione presso i nuclei di supporto all'autonomia scolastica attivati dai Centri dei Servizi Amministrativi;
 - d) saranno inoltre considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale A.T.A. soprannumerario alla Consulta provinciale degli studenti di cui all'art.5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
 - e) utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l'eventuale coinvolgimento degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti Locali potranno prevedere punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Potrà essere prevista l'utilizzazione del personale in argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni portatori di handicap e quelli connessi all'inserimento ed all'integrazione degli alunni stranieri;
 - f) utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d'intesa con gli stessi Enti .

2. Sull'insieme delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i Direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti d'ufficio in quanto soprannumerari.

Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento.

1. Il personale A.T.A. di cui all'art.11, comma 1 lettera c) del presente contratto ha titolo, a domanda, ad essere utilizzato nelle istituzioni scolastiche che hanno assorbito la sede coordinata, il plesso e la sezione staccata funzionanti in comune diverso sulle quali era in servizio nell'anno scolastico, 2003/2004 con precedenza assoluta, e purchè vi sia la relativa disponibilità di posto.
2. In sede di contrattazione decentrata regionale saranno definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quanto previsto al comma 1.

Art. 15 - Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi.

1. L'assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso in cui il contratto d'istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai seguenti criteri:
 - a) maggiore anzianità di servizio;
 - b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
 - c) disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal C.C.N.L..
2. Nella definizione del contratto di istituto, le parti si faranno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente C.C.N.I.

Art. 16 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni

1. Ai fini delle utilizzazioni la contrattazione decentrata regionale dovrà prevedere che vengano compilate distinte graduatorie per i profili professionali del personale in soprannumero secondo le tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente accordo con riguardo al seguente ordine:
 - a) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato con la sede di titolarità nella provincia dichiarato in soprannumero;
 - b) tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa della sede definitiva.
2. Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita la realizzazione degli obiettivi che la Scuola dell'autonomia si è prefissata assicurando, in particolare, la funzionalità e l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del personale da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.
3. Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati

con l'indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art.20 e nel rispetto delle precedenza di cui all'art. 19 In assenza dell'espressione delle preferenze da parte degli interessati l'utilizzazione avviene d'ufficio.

4. I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all'accertamento di ulteriori successive disponibilità.
5. Le modalità di utilizzazione sono stabiliti mediante contrattazione decentrata regionale. Tale contrattazione potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente accordo.

Art. 17 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero

1. L'individuazione del personale soprannumerario si effettua sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto. In caso di concorrenza tra il personale in servizio presso la stessa scuola, circolo, istituto, l'individuazione del soprannumerario - ove necessaria - è prevista nell'ordine seguente:
 - a) personale privo della sede di titolarità, perdente posto sull'organico provinciale;
 - b) personale titolare nella scuola entrato a far parte dell'organico a partire dal 1 Settembre dell'anno in cui si procede all'utilizzazione;
 - c) personale titolare nella scuola entrato a far parte dell'organico negli anni scolastici precedenti.
2. I beneficiari delle precedenza di cui all'art. 19 punti I, III, IV lettere f) ed h) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l'anno scolastico 2005/2006.

Art. 18 - Assegnazioni provvisorie

1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e per i seguenti motivi nell'ordine:
 - ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
 - ricongiungimento, in assenza del coniuge o convivente, ai figli minori, o maggiorenni inabili o handicappati, ai genitori e ai minori o inabili affidati con provvedimento giudiziario;
 - per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
2. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica.
3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare nella domanda il comune di ricongiungimento.
4. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito dall'art. 9 del C.C.N.I. del 14/1/2005 e dall'art. 4 dell'O.M. n 6 del 19/1/2005.

5. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità, salvo diversa determinazione assunta in sede di contrattazione regionale per le grandi aree metropolitane.
6. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico.
7. In sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.
8. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 20

Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria

1. Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all'art.20 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. del 14/1/2005:

I. HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

- a) Personale A.T.A emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);

II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

- b) Personale A.T.A che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero trasferito d'ufficio senza aver presentato domanda nell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità dell'A.T.A analogamente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s. 2005/2006 a cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente contratto), che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituto di precedente titolarità;

III. PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP

- c) Personale A.T.A portatore di handicap di cui all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- d) Personale A.T.A che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
- e) Personale A.T.A appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV. ASSISTENZA

- f) Personale A.T.A destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della citata legge 104/92:
- coniuge e genitore, anche adottivo o a coloro che esercitano legale tutela di portatore di handicap in situazione di gravità.
 - unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori, handicappati, residenti all'estero o comunque a distanze che non consentono l'effettiva e continuativa assistenza);
- g) Personale A.T.A:
- parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità.

che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art.9 punti a), b) e d) del C.C.N.I. del 14/1/2005, con esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività dell'assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.;

- h) lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri;

V. PERSONALE DICHIARATO INIDONEO A SVOLGERE LE MANSIONI DEL PROPRIO PROFILO CHE SVOLGE MANSIONI DI ALTRO PROFILO

- i) il personale dichiarato inidoneo a svolgere mansioni nel proprio profilo che svolge mansioni di altro profilo e che chiede l'utilizzazione nella scuola di precedente utilizzazione;

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

- l) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87, dell'art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con modificazione nella L. 402/87 dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniora avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il

personale possa prestare servizio in relazione al profilo di appartenenza.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

- m) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998

(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.L. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Art. 20 - Sequenza operativa

1. Al fine di individuare tutti i posti disponibili per le operazioni di utilizzazione saranno effettuate preliminarmente tutte le operazioni di sistemazione del personale titolare di sede; in particolare per massimizzare i posti disponibili, l'ordine delle operazioni viene effettuato privilegiando le operazioni che lasciano posti disponibili alle fasi successive.
2. Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell'istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell'anno scolastico precedente sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell'ambito di ciascuna delle seguenti fasi:
 - a) utilizzazione in altra area professionale, nell'ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
 - b) utilizzazione a domanda nella scuola di precedente utilizzazione del personale A.T.A. idoneo;
 - c) utilizzazione a domanda o d'ufficio in altra istituzione scolastica - nello stesso profilo professionale - del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;
 - d) utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d'ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
 - e) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell'ambito del proprio profilo professionale;

- f) assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d'ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;
 - g) assegnazioni provvisorie provinciali;
 - h) utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, dei responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola;
 - i) assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia;
3. In sede di contrattazione regionale potranno essere disciplinate forme di utilizzazione del personale in soprannumero appartenente ai profili di infermiere, cuoco e guardarobiere.

Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale

1. Al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico e per l'ottimizzazione delle risorse connesse alla piena realizzazione della scuola dell'autonomia, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale dovrà essere definito o integrato il piano degli interventi di supporto e di riconversione professionale del personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo d'appartenenza o di altro profilo della stessa qualifica in relazione ai titoli posseduti.
2. Il personale privo dei prescritti requisiti d'accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell'ambito della stessa sede di servizio, ai sensi dell'art. 48 c. 1 lett b) del CCNI del 24/7/2003. L'attività di riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell'anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
3. L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell'art. 50 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 14/1/2005 - a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.
4. Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale di cui al comma 1. A tali corsi potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella provincia.

TITOLO IV DISPOSIZIONE COMUNE

Art. 22 - CONTENZIOSO

Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art.2 del C.C.N.L. del 24/07/2003.

Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.

- Reclami -

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

- Controversie individuali -

Sulle controversie riguardanti la materia delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, si rinvia agli articoli 130 (con esclusione del comma 2, in quanto riferito esclusivamente alla mobilità definitiva), 131, 132 e 133 del C.C.N.L. del 24.7.2003, riportati al comma 2, art. 12 del CCNI del 14/1/2005.

ALLEGATO 1

Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

Tipo di servizio	Punteggio
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) (13).....	Punti 6
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A)(13).....	Punti 6
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4)(13).....	Punti 3
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B)	Punti 3
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) (13)....	Punti 3
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di cui alle lettere B e B2) rispettivamente: - se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità	Punti 0,5 Punti 1
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni ulteriore anno di servizio: - entro il quinquennio	Punti 6 Punti 2 Punti 3
C1) per la sola scuola primaria: - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)..... - per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'anno scolastico 92/93 fino all'anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C).....	Punti 1,5 Punti 3
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano	

revocata nei termini previsti, verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di(5ter)	Punti 10
--	----------

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7):

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7).....	Punti 6
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)	Punti 4
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.....	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9).....	Punti 6

III - TITOLI GENERALI:

Tipo di titolo	Punteggio
A) per ogni promozione di merito distinto	Punti 3
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10).....	Punti 12
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-universitari previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma	Punti 5
D) per ogni diploma universitario (laurea breve o di primo livello o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12).....	Punti 3
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente -- per ogni corso.....	Punti 1
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)	Punti 5
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca".....	Punti 5
H) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università	Punti 1
I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame.....	Punti 1

N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di

Punti 10

NOTE

- N.B. 1) Si precisa che il termine “trasferimenti”, sotto indicato, va letto come “utilizzazioni”, dal momento che le tabelle previste dal CCNI del 14/1/2005, sono applicabili tanto alla prima che alla seconda fattispecie sopra menzionata.
- 2) Si precisa che il CCNI del 14/1/2005 e le tabelle allegate relative alla valutazione dei punteggi per le operazioni di pertinenza, vanno letti alla luce del Contratto di Integrazione sottoscritto il 24 febbraio 2005.

VALUTAZIONE DELLE ANZIANITA' DI SERVIZIO

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;
nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d'ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria. L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego).

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento

anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).

La valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, mentre nella mobilità d'ufficio viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

$$\begin{array}{lcl} \text{primi 4 anni (valutati per intero)} & \Rightarrow & 4 \text{ anni} \times 3 \text{ punti} = 12 \text{ punti} \\ \text{rimanenti 2 anni (valutati due terzi)} & \Rightarrow & 2/3 \times 2 \text{ anni} \times 3 \text{ punti} = 4 \text{ punti} \\ \\ \text{totale: } 12 \text{ punti} + 4 \text{ punti} & \Rightarrow & \underline{\hspace{2cm}} \\ & & 16 \text{ punti.} \end{array}$$

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera B) del punto I della tabella di valutazione é integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni (che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).

- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I° grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24/7/2003.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

- (2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
- (3) La dizione 'piccole isole' comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
- (4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza. Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.l.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

- 5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale. Il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall'anno scolastico 2003/2004. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio preruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio - del presente contratto.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n° 448, art. 26, comma VIII per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n° 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n° 306. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente

in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità, nonché al personale docente collocato fuori ruolo per lo svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (legge 23.12.1998, n, 448, art. 26 – c. 8), per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n° 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n° 306.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l'attenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l'individuazione del soprannumerario nell'istituto, sia per il trasferimento d'ufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

<p>C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)</p> <p>- entro il quinquennio</p> <p>- oltre il quinquennio</p>	<p>Punti 2</p> <p>Punti 3</p>
---	-------------------------------

Sempre ai fini della formazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d'ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:

Co) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)	Punti 1
---	---------

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Il punteggio di cui alla lettera Co) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(5 ter) Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell'organico funzionale nello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

- lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti vicinore alla sede di titolarità.

- lettera B) e lettera C) valgono sempre;
- lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

- (8) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
- (10) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

- (11) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione

universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

- (12) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

- (13) Tale servizio è riconosciuto anche al personale proveniente dagli Enti Locali che abbia svolto, prima del trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.

ALLEGATO 2 – Tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del personale docente

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o, in assenza, per ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni inabili o handicappati ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni) (1)(2)(3) e ai minori o maggiorenni inabili o handicappati affidati (6)	Punti 6
B) per ogni figlio o affidato (6) che non abbia compiuto 6 anni di età (4)	Punti 4
C) per ogni figlio o affidato (6) di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato il 18 anno di età (4) ovvero per ogni figlio o affidato (6) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 3
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (6) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (5)	Punti 6

NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

1. il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
2. l'inabilità deve essere totale e permanente.
3. il punteggio è attribuito solo nei casi in cui i genitori abbiano un'età superiore ai 65 anni (v. nota 4), ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
4. l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
5. la valutazione è attribuita nei seguenti casi:
 - a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n.309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
6. il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

ALLEGATO 3 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - personale docente

	Tipo posto	Descrizione	Note
1	Sostegno	Conferma a domanda della utilizzazione nello stesso istituto dell'anno scolastico precedente dei docenti titolari su posto della Dotazione Organica di Sostegno	Valido solo per la scuola secondaria di II grado
2	Sostegno	Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art.8 comma 1, punto I del presente contratto nell'ordine riportato.	
3	Sostegno	Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art.8 comma 1, punto II del presente contratto.	Non valido per la scuola secondaria di secondo grado
4	Sostegno	Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto III nell'ordine riportato.	
5	Sostegno	Utilizzazione su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art.8 comma 1, punto IV del presente contratto nell'ordine riportato, esclusa la lettera i).	La lavoratrice madre con prole di età inferiore di un anno (art.8 comma 1 punto IV lettera i)) viene trattata con priorità nell'ambito di ciascuna delle fasi successive.
5 bis	Sostegno	Utilizzazione su sostegno del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289.	
6	Sostegno	Utilizzazione su sostegno dei docenti di cui all'art.2 , comma 1 lettera b) nella sede di titolarità fornito del prescritto titolo	
7	Sostegno	Conferma su sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di specializzazione utilizzato nell'anno scolastico precedente.	
8	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda e d'ufficio dei docenti già titolari su posti della dotazione organica di sostegno	Valido solo per la scuola secondaria di secondo grado
9	Sostegno	Utilizzazione sul comune di precedente titolarità (trattamento in subordine) del docente trasferito quale soprannumerario nell'anno cui si riferiscono le operazioni o nell'ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità; l'utilizzazione avviene anche su tipologia diversa da quella di titolarità purché il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione.	Non valido per la scuola secondaria di secondo grado
10	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell'art. 2 comma 1 lettera g) titolari su posto di sostegno.	
11	Sostegno	Assegnazione Provvisoria su sostegno del docente titolare su posto di sostegno.	
12	Sostegno	Utilizzazione nella scuola di precedente titolarità del docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale soprannumerario nell'anno cui si riferiscono le operazioni o nell'ultimo quinquennio.	
13	Sostegno	Utilizzazione in sedi viciniori (trattamento in subordine) del docente, in possesso del prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune, trasferito quale soprannumerario nell'anno cui si riferiscono le operazioni o nell'ultimo quinquennio.	

14	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda e d'ufficio dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione titolari della D.O.P.	Valido solo per la scuola secondaria
15	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda e d'ufficio dei docenti in possesso del prescritto titolo di specializzazione non licenziabili che non trovano sistemazione per l'insegnamento d'appartenenza.	Valido solo per la scuola secondaria di primo grado
16	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti di cui all'art. 2 lettera c) , j) e k) in possesso del prescritto titolo di specializzazione	
17	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda del docente di scuola secondaria in possesso del titolo di specializzazione, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia.	Valido solo per la scuola secondaria
18	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione, proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia.	Valido solo per la scuola secondaria
19	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti dell'art. 2 comma 1 lettera e) titolari su posto comune in possesso del prescritto titolo.	
20	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso del titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti.	
21	Comune	Utilizzazione su posto di lingua straniera nella scuola primaria, con precedenza nell'ambito del circolo di titolarità	Valido solo per la scuola primaria
22	Comune	Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art.8 comma 1, punto I del presente contratto nell'ordine riportato.	
23	Comune	Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto II del presente contratto.	
24	Comune	Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art.8 comma 1, punto III nell'ordine riportato.	
26	Comune	Utilizzazione su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui all'art. 8 comma 1, punto IV del presente contratto nell'ordine riportato esclusa la lettera i).	La lavoratrice madre con prole di età inf. di un anno (art.8 comma 1 punto IV lettera i)) viene trattata con priorità nell'ambito di ciascuna delle fasi successive.
26 bis	Comune	Utilizzazione su tipo posto comune del docente cessato dal collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 35 comma 5 della legge 27/12/2002 N. 289.	
27	Comune	Conferma su tipo posto comune, a domanda, del docente nella scuola in cui è stato utilizzato nell'anno scolastico precedente, nell'ambito della stessa classe di concorso o tipologia di posti di titolarità.	
28	Comune	Utilizzazione sul distretto sub-comunale di precedente titolarità (in caso di trasferimento d'ufficio in diverso distretto sub-comunale), sul comune di precedente titolarità, o, in subordine, su comuni vicini del docente trasferito quale soprannumerario nell'anno cui si riferiscono le operazioni o nell'ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto posto nella scuola di precedente titolarità.	

28 bis	Comune	Utilizzazione del personale docente soprannumerario di cui al comma 8 dell'art. 5	
29	Comune	Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d'ufficio dei docenti già titolari su D.O.P.	Valido solo per la scuola secondaria
30	Comune	Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d'ufficio dei docenti entrati nella D.O.P. a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall'anno scolastico per il quale si procede alle utilizzazioni.	Valido solo per la scuola secondaria
31	Comune	Utilizzazione su tipo posto comune a domanda e d'ufficio dei docenti non licenziabili che non trovano sistemazione per l'insegnamento d'appartenenza.	Valido solo per la scuola secondaria di primo grado
32	Comune	Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui all'art. 2 lettera c), i).	
33	Comune	Conferma a domanda e successiva utilizzazione a domanda del docente appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia in classe di concorso diversa da quella di titolarità.	Valido solo per la scuola secondaria
34	Comune	Utilizzazione d'ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità.	Valido solo per la scuola secondaria
35	Comune	Conferma a domanda e successiva utilizzazione a domanda del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità.	Valido solo per la scuola secondaria
36	Comune	Utilizzazione d'ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da quella di titolarità.	Valido solo per la scuola secondaria
37	Comune	Utilizzazione a domanda dei docenti dell'art. 2 comma 1 lettera e) titolari su posto comune.	
38	Comune	Assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia su tipo posto comune (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 1).	
39	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso ruolo provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.	
40	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti a classi di concorso con esubero nella provincia da cui provengono.	Valido solo per la scuola secondaria
41	Sostegno	Assegnazione provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del prescritto titolo di specializzazione	
42	Sostegno	Utilizzazione su sostegno a domanda di docenti di cui alla lett. k) - art. 2	
43	Comune	Utilizzazione su tipo posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.	
44	Comune	Assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 1).	
45	Sostegno	Assegnazione della sede provvisoria su sostegno ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva.	
46	Comune	Assegnazione della sede provvisoria su tipo posto comune ai docenti nominati in ruolo o ai docenti privi di sede definitiva.	

ALLEGATO 4 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale A.T.A. (1)

I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:

Tipo di servizio	Punteggio
A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (2) (a) (per i trasferimenti a domanda è da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda)	Punti 2
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile (3) (11) (a).....	Punti 1
C) Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali (b).....	Punti 1
D) Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) (c) (d) Entro il quinquennio	Punti 8 Punti 12
E) Per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d'ufficio).....	Punti 4
F) A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s.2000/01, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, viene riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B) , C) e D) (e).....	Punti 40

- (a) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
- (b) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali: per quest'ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).
- (c) Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli enti locali. Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
- (d) Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato compete il punteggio per la continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle stesse condizioni quale dipendente degli Enti locali.
- (e) Il punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli (5)	Punti 24
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6).....	Punti 16
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8).....	Punti 24

III - TITOLI GENERALI:

Tipo di titolo	Punteggio
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza (9).....	Punti 12
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)	Punti 12

NOTE

- (1) A norma del D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Per l'attribuzione dei punteggi previsti per l'anzianità di servizio - punto I, lettere a), b), c) e d) - agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art.21 della legge del 09/08/1978, n.463, è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante di scuola primaria sia con mansioni di responsabile amministrativo. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
- (2) E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art.8 della legge n.463/78; il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art.49 della legge n.312/80;
 - il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 399/88 e dell'art.38 del D.P.R. 209/87;
 - il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell'amministrazione centrale e periferica;
 - il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 – comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
 - i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985 n.588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo

straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della legge 13/08/1984 n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio. Agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'art.21 della legge 9.8.1978,n.463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;

- in applicazione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell'art. 8 della L. 124/99, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie degli stessi enti, considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B);
- per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato .

(3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata per intero nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d'ufficio si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3);
- il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell'art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge n.958/86, nonché' il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore nonché servizio di ruolo e non di ruolo in qualità di docente nella misura prevista dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n.399/88. Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;
- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.

(4) Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, nell'utilizzazione ottenuta con precedenza a

seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio, il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

(4Bis) Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del quinquennio.

(4Ter) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

-lettera a) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune vicinore a quello di residenza del familiare, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a laboratori compresi nell'area di appartenenza degli interessati;

-lettera b) e lettera c) valgono sempre;

-lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.

il punteggio così' calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(5) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di sottoscrizione del presente contratto, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall'iscrizione anagrafica quando si tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell'attribuzione del punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dovrà contenere l'anzidetta informazione. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

(5 bis) Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende "comune").

(6) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(7) La valutazione e' attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(8) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta

libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori.

- (9) Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 124/99.
- (10) Il punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi a posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore, sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L. 124/99.
- (11) Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell'Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e art. 58 del CCNL 24.7.2003 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la continuità.

ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale
A.T.A.(1)

Tipo di esigenza	Punteggio
A) per ricongiungimento al coniuge o al convivente o, in assenza, per il ricongiungimento ai figli minori o maggiorenni inabili o handicappati ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65 anni) (2)(3)(5) e ai minori o maggiorenni inabili o handicappati affidati (7)	Punti 24
B) per ogni figlio o affidato (7) che non abbia compiuto i sei anni di età. (3)	Punti 16
C) per ogni figlio o affidato (7) di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio o affidato (7) maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro.(1)	Punti 12
D) per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (7) minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (4)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 - 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima. (6)	Punti 24

NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.

- (1) A norma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, l'interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l'esistenza dei figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi. Analogamente con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne, permanentemente inabile al lavoro. La residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. Deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura, il ricovero permanente del figlio, del coniuge ovvero del genitore minorato. Il bisogno per i medesimi di cure continuative, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o da medico provinciale o dall'ufficio sanitario o da una commissione medico-militare; in questo caso, l'interessato dovrà altresì comprovare, con dichiarazione personale redatta in conformità al D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto per assegnazione provvisoria in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale i medesimi possono essere assistiti. Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. n.445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
- (2) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per il comune vicinore a quello di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultimo comune non esistano istituzioni scolastiche esprimibili dal personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili tra loro.
- (3) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria.
- (4) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
 - A) figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
 - B) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
- (5) Il punteggio è attribuito solo nei casi in cui i genitori abbiano un'età superiore ai 65 anni (v. nota 3); ad essi sono assimilati i genitori inabili. L'inabilità deve essere totale e permanente.
- (6) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.
- (7) Il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario.

ALLEGATO 6

- Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria –

Personale A.T.A.

	Descrizione
1	Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del presente contratto
2	Utilizzazione del personale A.T.A. che usufruisce delle precedenza di cui all'art.19 (dalla I alla V) nell'ordine previsto dall'articolo stesso del presente contratto.
3	Conferma a domanda del personale A.T.A nella scuola in cui è stato utilizzato nell'anno scolastico 2004/2005.
4	Utilizzazione a domanda e d'ufficio del personale A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato quale soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla scuola o sul distretto sub-comunale (in caso di trasferimento d'ufficio in diverso distretto sub-comunale) o sul comune di precedente titolarità di coloro che sono stati trasferiti quali soprannumerari nell'anno cui si riferiscono le operazioni o nell'ultimo quinquennio.
5	Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all'art.11, comma 1, lettera d) del presente contratto.
6	Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. appartenente a profilo o area professionale (per gli assistenti tecnici) con esubero nella provincia in profilo della stessa area o in altra area professionale (riferita agli assistenti tecnici) diverso da quello di titolarità.
7	Utilizzazione d'ufficio, in base ai titoli posseduti dal personale A.T.A. in altro profilo della stessa area o in altra area professionale (per gli assistenti tecnici).
8	Assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia.
9	Assegnazione della sede provvisoria al personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede definitiva.
10	Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
11	Assegnazione provvisoria del personale A.T.A. proveniente da altra provincia.

INDICE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO	2
TITOLO I	3
<u>PERSONALE DOCENTE</u>	3
ART. 2 - DOCENTI DESTINATARI DELLE UTILIZZAZIONI	3
ART. 3 - CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ	6
ART. 4 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEL CIRCOLO E NELL'ISTITUTO	6
ART. 5 - CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI	7
ART. 6 - ASSEGNAZIONI DELLE ORE DI INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	9
ART. 7 - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PERSONALE DOCENTE	9
ART. 8 - PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.....	10
ART. 9 - SEQUENZA OPERATIVA.....	12
TITOLO II	13
<u>PERSONALE EDUCATIVO</u>	13
ART. 10 - UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE	13
TITOLO III	14
<u>PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO</u>	14
ART. 11 - PERSONALE A.T.A. DESTINATARIO DELLE UTILIZZAZIONI.....	14
ART. 11 BIS –CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO SUI POSTI DI D.S.G.A.....	16
ART. 12 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE A.T.A.	16
ART. 13 - ULTERIORI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ RIFERITI AL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI.....	17
ART. 14 - UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. IN SERVIZIO IN SEDI COORDINATE, PLESSI E SEZIONI STACCATI COINVOLTE NEL DIMENSIONAMENTO.	18
ART. 15 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. ALLE SEDI ASSOCIATE, ALLE SUCCURSALI E AI PLESSI.....	18
ART. 16 - CRITERI DI ARTICOLAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI.....	18
ART. 17 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DI SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO	19
ART. 18 - ASSEGNAZIONI PROVVISORIE	19
ART. 19 - PRECEDENZE NELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.....	20
ART. 20 - SEQUENZA OPERATIVA.....	22
ART. 21 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA RICONVERSIONE PROFESSIONALE	23
TITOLO IV.....	24
<u>DISPOSIZIONE COMUNE</u>	24
ART.22 - CONTENZIOSO.....	24
ALLEGATO 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI AI FINI DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO.....	25
ALLEGATO 2 – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE	36
<i>NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI</i>	37
ALLEGATO 3 - SEQUENZA OPERATIVA: UTILIZZAZIONI, ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E ASSEGNAZIONI DI SEDE PROVVISORIA - PERSONALE DOCENTE	38
ALLEGATO 4 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE A.T.A. (1).....	41
ALLEGATO 5 - TABELLA PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER IL PERSONALE A.T.A.(1).....	48
<i>NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A.</i>	49
ALLEGATO 6 - SEQUENZA OPERATIVA:UTILIZZAZIONI, ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E ASSEGNAZIONI DI SEDE PROVVISORIA – PERSONALE A.T.A.	50

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC- CGIL _____

CISL _____

UIL _____

SNALS CONFSAL _____